

Estratto del verbale del 07.01.2008
Oggetto Formazione Obbligatoria

1.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara

Ai sensi degli artt. 12,13, e 17 bis del Codice Deontologico Forense, preso atto del Regolamento 13/07/2007 del CNF sulla formazione permanente, è approvato,

nella seduta del 07/01/2008

il seguente regolamento per la formazione continua degli avvocati
iscritti all'Albo di Novara

Art. 1

Dovere di formazione professionale continua

1. Con l'espressione *formazione professionale continua* si intende ogni attività di aggiornamento, accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle specifiche competenze professionali che l'avvocato realizza in autonomia nell'ambito della propria organizzazione ed in relazione ai settori di esercizio della professione, integrandola con la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense.
2. Ogni avvocato iscritto all'Albo dell'Ordine di Novara ha il dovere deontologico, con particolare riguardo ai settori di propria competenza ed esercizio professionale, di curare, mantenere e migliorare la propria formazione professionale continua nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento.
3. L'adempimento del dovere di cui al comma 2 costituisce presupposto per l'indicazione, ai sensi dell'art. 17 bis del Codice Deontologico Forense, dei settori di attività prevalente in qualsiasi comunicazione diretta al singolo o alla collettività.

Art.2

Decorrenza, durata e contenuto

del dovere di formazione professionale continua

1. Il dovere di formazione professionale continua di cui all'art.1 decorre dalla data di iscrizione

all'albo ed il periodo di valutazione dell'adempimento di esso da parte di ogni Avvocato iscritto all'albo ha durata triennale a partire dal 1° gennaio immediatamente successivo alla data di iscrizione.

2. L'unità di misura della formazione professionale continua è il *credito formativo* che si consegue secondo i criteri indicati nei successivi artt. 3 e 4 ed il dovere di cui al comma 1 del presente articolo si considera adempiuto, **anche** ai fini disciplinari con il conseguimento:

- Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 90 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi artt. 3 e 4, di cui almeno n. 20 crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno.

Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata, nell'ambito di quelle indicate ai successivi artt. 3 e 4, ma almeno n. 15 crediti formativi nel triennio devono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto l'ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia.

Nel primo triennio di valutazione, a partire dal 01/01/2008, i crediti formativi da conseguire sono ridotti a venti per chi abbia compiuto entro il 1° settembre 2007 od abbia a compiere entro il 1° settembre 2008 il quarantesimo anno d'iscrizione all'albo ed a cinquanta per ogni altro iscritto, col minimo di 9 crediti per il primo anno formativo, di 12 per il secondo e di 18 per il terzo, dei quali almeno 6 crediti nel triennio formativo in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia.

3. L'iscritto all'Albo, che, con qualunque modalità consentita, intenda, ai sensi dell'art.17 bis del Codice Deontologico Forense, fornire a terzi le indicazioni di cui al precedente art.1, comma 3, dovrà aver conseguito, nel triennio di valutazione che precede l'informazione, non meno di **40** crediti formativi nell'ambito di ciascun settore di esercizio dell'attività professionale che intende indicare, di cui almeno **10** debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo. A tal fine ogni iscritto sceglie liberamente, nell'ambito di quelli indicati ai successivi articolo 3 e 4, gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata.
4. Per il primo triennio di valutazione l'iscritto che, dando qualunque modalità consentita informazione a terzi, intenda fornire le indicazioni di cui all'articolo 1, comma 3, dovrà aver conseguito nei 12 mesi precedenti l'informazione non meno di 15 crediti formativi nell'ambito di esercizio dell'attività professionale che intende indicare.

Il presente comma 3 di applica del 1/10/2008.

Art.3

Eventi formativi

1. Integrale assolvimento del dovere di formazione professionale continua ai sensi del presente Regolamento la partecipazione effettiva agli eventi di seguito indicati:

- a) corsi di aggiornamento e masters, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purchè sia possibile il controllo della partecipazione;
- b) commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari – istituiti dal Consiglio dell’Ordine di Novara o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale – che siano espressamente qualificati idonei, ai sensi del comma 1 del presente articolo, in contestualità della loro costituzione o anche con successivo provvedimento;
- c) altri eventi specificamente individuati dal Consiglio Nazionale Forense, dal Consiglio dell’Ordine di Novara e da qualunque altro consiglio dell’Ordine Territoriale.

La predisposizione del programma formativo avviene previa consultazione, ed, in quanto possibile, coordinamento, con gli altri Ordini Distrettuali e l’Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi del Piemonte e della Valle D’Aosta.

Tendenzialmente il piano formativo deve garantire agli iscritti la possibilità di maturare crediti annuali necessari a norma del presente Regolamento e di quello nazionale scegliendo gli argomenti di approfondimento. Particolare attenzione è rivolta alle iniziative che rispondono – per argomenti trattati, tipologia e qualità – alle esigenze di formazione ed aggiornamento professionale evidenziate dal Codice Deontologico Forense ed alle finalità del Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense.

Nel predisporre il piano formativo devono essere preferiti eventi dal vivo, piuttosto che la proiezione in differita di incontri videoregistrati.

Tra le altre, gli eventi formativi possono assumere la forma di:

- “Incontro di Studio”, nel quale uno o, meglio, più relatori espongono le problematiche legate a singoli argomenti determinati, con la possibilità di quesiti al termine della esposizione;
- “Tavola rotonda” durante la quale più soggetti sono chiamati a confrontarsi su di un unico argomento, eventualmente anche su stimoli dei presenti;
- “Seminario”, che presuppone la presenza di un numero ristretto di partecipanti cosicché tutti abbiano la possibilità di interloquire col relatore;
- “Convegno”, quale evento di maggior respiro, della durata di una o più giornate, con

più relatori di elevata e notoria competenza.

2. La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n.1 credito formativo per ogni ora di effettiva partecipazione, con il limite massimo di n.20 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo.
3. La partecipazione agli eventi di cui alle lettere a) e b) rileva ai fini dell'adempimento del dovere di formazione continua, a condizione che essi siano promossi od organizzati dal Consiglio dell'Ordine di Novara ovvero da altro Consiglio dell'Ordine territoriale, o, se organizzati da associazioni forensi, altri enti, istituzioni od organismi pubblici o privati, sempre che siano stati preventivamente accreditati dal Consiglio Nazionale Forense o da altro consiglio dell'Ordine territoriale.
4. L'accREDITAMENTO da parte del Consiglio dell'Ordine di Novara viene concesso valutando la tipologia e la qualità dell'evento formativo, nonché gli argomenti trattati. A tal fine gli enti ed associazioni che intendono ottenere l'accREDITAMENTO preventivo di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio dell'Ordine di Novara una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell'evento anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente Regolamento.
5. Le domande devono essere presentate almeno 20 giorni prima della data per la quale l'evento è fissato, in particolare le domande provenienti da enti od organismi privati operanti con finalità di lucro devono essere accompagnate da una relazione che indichi il luogo, la durata e la data dell'evento, i nomi dei relatori ed i loro *curricula*, i contenuti delle relazioni, le modalità di iscrizione e la disponibilità di posti, il costo di iscrizione ed infine le modalità di controllo delle presenze; esse possono essere accolte a condizione che l'accREDITAMENTO sia richiesto con riferimento ad eventi caratterizzati da indiscutibile interesse tecnico scientifico, da autorevolezza dei relatori, da approfondimento della materia trattata e purché il costo di iscrizione sia ragionevolmente proporzionato alla durata dell'evento. Ove ritenuto necessario il Consiglio dell'Ordine di Novara richiede, informazioni o documentazione e si pronuncia sulla domanda di accREDITAMENTO con decisione motivata entro 15 giorni dalla data di deposito della domanda o delle informazioni e della documentazione richiesta. In caso di silenzio protratto oltre il quindicesimo giorno l'accREDITAMENTO si intende rifiutato.
6. In adesione alle indicazioni contenute del Regolamento nazionale, deve essere favorita, quanto più possibile, la formazione gratuita, almeno per gli iscritti all'Ordine di Novara. Un contributo, stabilito di volta in volta dal Consiglio, può, invece, essere richiesto a professionisti iscritti presso altri Ordini. Il Consiglio dell'Ordine valuterà l'aumento delle quote di iscrizione per la copertura dei costi dei corsi di formazione e aggiornamento.

7. L'iscrizione alle singole iniziative formative predisposte da questo Consiglio dell'Ordine deve essere effettuata secondo le modalità di volta in volta indicate nelle circolari informative che verranno trasmesse agli iscritti e pubblicate sul sito web. Per ciascun evento formativo può essere previsto un numero massimo di partecipanti, laddove ciò sia necessario per garantire l'efficacia didattica dell'iniziativa o sia conseguente alla disponibilità delle aule. L'iscrizione sarà pertanto consentita fino ad esaurimento dei posti disponibili e secondo l'ordine cronologico della presentazione delle domande. Nell'ipotesi in cui, scaduti i termini per la presentazione delle domande, rimangano posti disponibili potranno essere ammessi ai corsi anche i praticanti senza patrocinio nonché eventualmente, altri soggetti che ne facciano richiesta.

Art.4

Attività formative

1. Integrale assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua anche lo svolgimento delle attività di seguito indicate:
 - a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali, anche organizzate da associazioni perché in accordo con il Consiglio dell'Ordine;
 - b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche *on line*, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici;
 - c) contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati;
 - d) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato, per tutta la durata dell'esame;
 - e) il compimento di altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale, che siano state preventivamente autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio dell'Ordine di Novara.
2. Il Consiglio dell'Ordine attribuisce i crediti formativi per le attività sopra indicate, tenuto conto della natura della attività svolta e dell'impegno dalla stessa richiesto, con il limite massimo di n. 10 crediti per le attività di cui alla lettera a), di n. 10 crediti per le attività di cui alla lettera b), di n. 15 crediti per le attività di cui alla lettera c), di n. 20 crediti per le attività di cui alla lettera d) e di n. 10 crediti annuali per le attività di cui alla lettera e).

Art.5

Adempimenti degli iscritti

1. L'iscritto all'Albo che intenda conseguire dal Consiglio dell'Ordine l'attestazione del proprio adempimento all'obbligo di formazione professionale continua ai sensi del presente Regolamento dovrà depositare relazione sintetica contenente autocertificazione circa la partecipazione agli eventi e lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 del presente regolamento nonché di quelle realizzate ai sensi dell'art. 17 bis del Codice Deontologico Forense.
2. Il Consiglio dell'Ordine rilascia l'attestazione di cui al comma 1 del presente articolo entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda previa verifica dei crediti formativi conseguiti.
3. Ove ritenuto necessario il Consiglio dell'Ordine invita l'iscritto all'Albo ad integrare la relazione depositata o a fornire chiarimenti e documentazione a supporto di quanto affermato nella relazione autocertificata. In tal caso il termine di sessanta giorni di cui al comma 2 del presente articolo decorre dalla data in cui sono stati forniti i chiarimenti , e depositata la documentazione.

Art.6

Attività del Consiglio del Consiglio dell'Ordine

1. Il Consiglio dell'Ordine verifica, anche con indagine svolta a campione, il rispetto da parte degli iscritti degli obblighi ed oneri a loro carico così come previsti dal Presente Regolamento.
2. Il Consiglio dell'Ordine svolge le attività di cui al comma 1 del presente articolo e, comunque, ogni altro compito di sua competenza previsto dal presente Regolamento anche avvalendosi della Commissione Consiliare istituita con delibera e, comunque, nelle forme e con le modalità ulteriori che saranno oggetto di eventuale successiva delibera integrativa e/o attuativa.

Art.7

Rilevazione dei crediti formativi

1. Il Consiglio istituisce un registro informatico della formazione in cui, a cura della Segreteria,

verranno inserite le partecipazioni di ciascun iscritto agli eventi organizzati dall'Ordine, nonché agli altri eventi organizzati da terzi rispetto ai quali gli iscritti abbiano prodotto attestato di partecipazione od autocertificazione. La documentazione della partecipazione agli eventi organizzati dall'Ordine di appartenenza e l'aggiornamento del registro informatico viene effettuata, di volta in volta, ad opera della segreteria dell'Ordine sulla scorta dei 'fogli di presenza di cui al comma 2 del presente articolo. Ai fini della valutazione della partecipazione ad eventi formativi non organizzati dall'Ordine di Novara, l'avvocato che ne abbia interesse deve produrre attestato di partecipazione od autocertificazione nei quali siano indicati Ente organizzante o accreditante, argomenti trattati, nominativo dei relatori, data e durata dell'evento. Le autocertificazioni sono oggetto di controllo a campione, con eventuale richiesta dell'attestato di partecipazione. Entro il 31 Marzo di ogni anno il Consiglio provvede all'assegnazione dei crediti a ciascun iscritto derivanti dallo svolgimento delle attività formative nell'anno precedente ed al relativo aggiornamento del registro informatico.

2. Con riferimento agli eventi organizzati dall'Ordine di Novara, la vigilanza sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, avviene attraverso il sistema della registrazione dei partecipanti mediante la doppia apposizione della firma e dell'orario all'ingresso e all'uscita. La partecipazione e la sua durata potranno essere verificate anche con mezzi elettronici. Ai partecipanti iscritti presso altri Ordini, verrà rilasciato attestato portante l'indicazione degli argomenti trattati, del nominativo dei relatori, della data e durata dell'evento.

Art.8

Disciplina transitoria

1. Per gli avvocati già iscritti all'Albo alla data di approvazione della presente delibera il termine di decorrenza del dovere di formazione professionale continua di cui all'art1, comma 1 è fissato al 1 gennaio 2008.
2. Rimane confermata, ai fini del risarcimento dei crediti, validità degli eventi e delle attività formative svolte a decorrere dal 1/10/2007 se deliberata o approvata anche successivamente dal Consiglio dell'Ordine.
3. Di regola non sono consentite esenzioni dall'obbligo formativo e di aggiornamento. In casi particolari motivati, quali ad esempio malattia o gravidanza, è facoltà del Consiglio dell'Ordine concedere esenzioni limitate nel tempo

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara

in relazione ai compiti spettanti in tema di formazione permanente,

VISTI

- Il regolamento 18.1.07 CNF, in particolare l'art. 8,
- L'art. 13 COD. DENTOLOGICO FORENSE,
- Il regolamento 13.7.07 CNF,

CONSIDERATA

- La piena condivisione delle osservazioni e delle finalità nei regolamenti di cui sopra,
- La necessità di costituire un'apposita Commissione per la promozione, l'organizzazione ed il coordinamento dell'attività formativa dal CdO Avvocati di Novara,
- L'opportunità di chiamare a far parte di detta Commissione non solo i membri del Consiglio, ma altresì i rappresentanti delle Associazioni Forensi presenti nel Circondario del Tribunale di Novara, nonché iscritti a questo Ordine, individuati per interesse ed impegno nell'attività di formazione nell'aggiornamento professionale .

DELIBERA

- di istituire la Commissione Scientifica per la formazione e l'aggiornamento professionale, composta da tre consiglieri e precisamente dal Presidente e da due consiglieri a rotazione;
- di ammettere alla Commissione i rappresentanti delle Associazioni Professionali presenti nel Circondario del Tribunale di Novara, nel numero di un rappresentante per ciascuna Associazione, secondo l'indicazione che perverrà dalle stesse Associazioni;
- di ammettere alla Commissione altri cinque avvocati iscritti a questo Ordine, da individuarsi, a cura del Presidente del CDO, tra coloro i quali segnalino la propria disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione e che si distinguano per interesse ed impegno nell'attività di formazione ed aggiornamento professionale. Questi colleghi potranno essere presenti nel numero massimo di cinque. L'incarico avrà durata annuale;
- di inserire inoltre un membro indicato dall'università previo gradimento del Consiglio dell'ordine.
- La Commissione si occuperà di predisporre la bozza dei progetti per l'offerta formativa annuale da sottoporre al CDO, al fine di consentire allo stesso la predisposizione del programma nei termini indicati dal regolamento approvato dal CNF in materia, inoltre, svolgerà l'attività necessaria all'organizzazione degli eventi formativi organizzati dal CDO e formulerà un parere preventivo per l'accreditamento degli eventi formativi proposti da altri Enti/Associazioni/Società e, ancora, dovrà provvedere a scadenziare al CDO le incombenze derivanti dai citati Regolamenti CNF, formulando pareri preventivi sulle diverse questioni, in modo che il CDO possa adottare ogni decisione spettante in materia con celerità e piena cognizione di causa.
- di delegare il Presidente dell'Ordine alla nomina per il primo anno dei componenti la Commissione Scientifica.

MANDA

Alla Segreteria per la pubblicizzazione, presso tutti gli iscritti nonché ai referenti locali delle Associazioni Professionali, delle decisioni assunte in tema di formazione professionale, nell'odierna seduta del Consiglio.

Novara, 7/01/2008